



28 OTT. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **28 ottobre** alle ore **15.50**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del 28.10.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti:** dott. Massimiliano Atelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS** .....

D. 272/14  
BREVETTI  
12.2



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 OTT. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Il Direttore

Dot.ssa Sabrina Lopezini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Ufficio Valorizzazione  
e Trasferimento Tecnologico  
Il Capo dell'Ufficio

Dot. Daniele Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
ASUR - Ufficio Valorizzazione  
e Trasferimento Tecnologico  
Il Capo del Settore Trasferimento  
Tecnologico

Sandro Zicari

**DOMANDA DI BREVETTO n. RM2011A000500: CONTRATTO DI LICENZA  
CON LA SOCIETA' FUTURA RE-LIFE S.r.l.**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico dell'Ufficio Valorizzazione Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

Sapienza e la società Futura Stem Cells SA sono titolari nella misura di 80% la prima e del 20% la seconda, del brevetto n. IT1407680 del 30.04.14 (priorità italiana n. RM2011A000500 del 23.09.11), dal titolo " Lisato Piastrinico, usi di esso e metodo per la sua preparazione " – inventori: Luigi Frati, Marianna Nuti, Luca Pierelli e della relativa domanda di brevetto europeo n.12780851.7.

La tecnologia ha come oggetto l'ampliamento delle evidenze sull'effetto di supporto e promozione della crescita delle MSC da parte del "Lisato Piastrinico".

La Società co-titolare in collaborazione con il gruppo di ricerca coordinato dagli inventori ha promosso un'iniziativa di start up esterna volta all'implementazione della tecnologia suesposta. Tale *newco*, denominata Futura Re-life s.r.l. costituitasi recentemente, ha manifestato l'intenzione di acquisire i diritti di sfruttamento della domanda attraverso la concessione in regime di licenza esclusiva del brevetto e di quelli da esso derivanti.

A seguito dell'interazione con tale Società si è giunti alla definizione del contratto di licenza, allegato parte integrante alla presente, il quale si sottopone all'approvazione di questo Consesso e di cui si riportano schematicamente le principali condizioni:

- a) la concessione in regime di licenza esclusiva mondiale dei diritti di sfruttamento della domanda di brevetto e di quelli da esso derivati con diritto di sub-licenza a terzi;
- b) la rinuncia da parte del co-titolare, Futura Stem Cell, alla quota di royalties ad essa spettante in virtù della titolarità del brevetto come stabilito dal contratto in premessa;
- c) l'accollo dei costi di mantenimento ed estensione del brevetto da parte di Futura Re-Life S.r.l.;
- d) il pagamento a carico di Futura Re-Life S.r.l. e a favore di Sapienza di royalties pari a:
  - 5%+IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto;
  - 10%+IVA del fatturato annuo lordo derivante al Licenziatario dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse, autonomamente stabilito tra il Licenziatario ed il sublicenziatario;
- e) il pagamento delle suddette royalties che dovrà essere effettuato semestralmente entro trenta (30) giorni dalla fine del suddetto periodo a fronte dell'invio di un Report che la licenziataria redigerà in forma scritta dopo un anno dall'immissione sul mercato del processo brevettato, e successivamente ogni sei (6) mesi;



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

28 OTT. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Il Direttore  
Dott.ssa Sabina Spadolin

- f) la durata del contratto stabilita in accordo con il termine di scadenza del brevetto licenziato;
- g) la sottoscrizione intercorsa tra Futura Stem Cell e il Dipartimento di Medicina Sperimentale di un contratto volto a finanziare un programma di ricerca concernente l'ampliamento delle evidenze sull'effetto di supporto e promozione della crescita delle MSC da parte del "Lisato Piastrinico" avvenuta in data 28/05/2014 per un corrispettivo di euro 60.000 + IVA ;

Su tale contratto di licenza, di cui in narrativa, la Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta 19.09.14, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di licenza allo schema contrattuale ed alla relativa offerta economica.

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:**

- Contratto di Licenza tra Futura Re-Life S.r.l. e Sapienza.

**ALLEGATI IN VISIONE:**

- Estratto verbale della Commissione Tecnica Brevetti del 19.09.14.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Ufficio Valorizzazione  
e Trasferimento Tecnologico  
Il Capo dell'Ufficio  
Dott. Daniele Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
UR - Ufficio Valorizzazione  
e Trasferimento Tecnologico  
Dipartimento del Settore Ingegneristico  
Stamiro Zican



..... OMISSIS .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 272/14**

Seduta del

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**28 OTT. 2014**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
- **Visto il D.lgs. n.30/2005 (Codice di Proprietà Industriale);**
- **Visto il Regolamento Brevetti di Sapienza emanato con D.R. nr. 490 del 16.10.2009;**
- **Visto il brevetto n. IT1407680 del 30.04.14 (priorità italiana n. RM2011A000500 del 23.09.11) la cui titolarità è suddivisa all'80% all'Università e il restante 20% alla Società Futura Stem Cell S.A., dal titolo "Lisato Piastrinico, usi di esso e metodo per la sua preparazione" – inventori: Luigi Frati, Marianna Nuti, Luca Pierelli - e della relativa domanda di brevetto europeo n. 12780851.7;**
- **Esaminato il contratto di licenza esclusiva con il quale la Società Futura Re-Life S.r.l. accetta le seguenti condizioni:**
  - a. **l'accollo dei costi di mantenimento ed estensione del brevetto;**
  - b. **la rinuncia da parte del co-titolare Futura Stem Cell, alla quota di royalties ad essa spettante in virtù della titolarità del brevetto;**
  - c. **il pagamento a carico del Licenziatario, a favore di Sapienza, di royalties pari a:**
    - **5%+IVA del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto;**
    - **10%+IVA dei corrispettivi lordi derivanti al Licenziatario dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse, autonomamente stabilito tra il Licenziatario ed il sublicenziatario;**
  - d. **il pagamento delle suddette royalties che dovrà essere effettuato semestralmente entro trenta (30) giorni dalla fine del suddetto periodo a fronte dell'invio di un Report che la licenziataria redigerà in forma scritta dopo un anno dall'immissione sul mercato del processo brevettato, e successivamente ogni sei (6) mesi;**
  - e. **la durata del contratto stabilita in accordo con il termine di scadenza del brevetto licenziato;**
  - f. **la sottoscrizione intercorsa tra Futura Stem Cell e il Dipartimento di Medicina Sperimentale di un contratto volto a finanziare un programma di ricerca concernente l'ampliamento delle evidenze sull'effetto di supporto e promozione della crescita delle MSC da parte del "Lisato Piastrinico" avvenuta in data 28/05/2014 per un corrispettivo di euro 60.000 + IVA;**
- **Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica Brevetti, nella seduta del 19.09.14;**

L.L.



- **Presenti n. 10, votanti n. 8: a maggioranza con i 7 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti, Di Pietro e con la sola astensione del rettore**

### DELIBERA

- **di approvare il testo del Contratto per la concessione in regime di licenza esclusiva, concordato con la Società Futura Re-life S.r.l. avente ad oggetto i diritti di sfruttamento del brevetto n. IT1407680 (priorità italiana n. RM2011A000500 del 23.09.11), dal titolo "Lisato Piastrinico, usi di esso e metodo per la sua preparazione" e della successiva domanda di brevetto europeo n. 12780851.7, inventori: Luigi Frati, Marianna Nuti, Luca Pierelli di proprietà all' 80% di Sapienza e per il restante 20% di Futura Stem Cell S.A.;**
- **di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Contratto di Licenza in premessa, dando mandato allo stesso, ove necessario, di apportare modifiche tecniche ma non sostanziali;**
- **di autorizzare la Ragioneria ad introitare dalla Società Futura Re-life S.A., sul conto in entrata A.R.05.02.050.010 "Royalties Brevetti di Ateneo", tutte le somme previste a titolo di royalties dal Contratto di licenza, procedendo a ripartire tali somme secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo (70% agli Inventori, 30% a Sapienza).**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

..... OMISSIS .....

## CONTRATTO DI LICENZA D'USO ESCLUSIVA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Partita IVA 02133771002, Codice Fiscale 80209930587, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Luigi Frati, di seguito denominata "Università" e l'impresa Futura Stem Cells S.A. con sede legale in via G. Motta n. 6 – 6828 Balerna (Svizzera) Partita IVA CHE50130112388 nella figura del Presidente Massimo Tortorella ,  
-licenzianti-

E

L'impresa Futura Re- Life S.r.l. con sede legale ed operativa in via Giacomo Peroni n. 400 – 00131 Roma , Partita IVA 13032931001 in persona del legale rappresentante Patrizia Di Genova,

licenziataria-

### PREMESSO

- che il brevetto n. IT1407680 del 30.04.2014 (priorità italiana RM2011A000500 del 23.09.11 ) dal titolo " Lisato Piastrinico, usi di esso e metodo per la sua preparazione " – inventori: Luigi Frati, Marianna Nuti, Luca Pierelli di cui sono titolari l'Università nella misura dell'80% e l'impresa Futura Stem Cells S.A. nella misura del 20%;
- che l'Università è altresì titolare sempre per l'80% della relativa domanda di brevetto europeo n. 12780851.7 insieme all' impresa Futura Stem Cells S.A. (20%) comprendente tutti gli Stati designati alla data di efficacia del contratto e tutte le domande estere, divisionali e di priorità ad essa collegate;
- che Futura ha già sottoscritto contratti per finanziare il Dipartimento di Medicina Sperimentale con riferimento all'esecuzione del programma di ricerca concernente l'ampliamento delle evidenze sull'effetto di supporto e promozione della crescita delle MSC da parte del "Lisato Piastrinico" in data 19/06/2012 per un corrispettivo di euro 30.000 + IVA e in data 28/05/2014 per un corrispettivo di euro 60.000 + IVA ;
- che Futura Re-Life Srl è interessata ad acquisire la concessione in licenza esclusiva dei diritti di sfruttamento della domanda di brevetto e di quelli da esso derivanti senza diritto di licenza a terzi;
- che la compagine societaria di Futura Re – Life Srl è così costituita:
  - 20% Prof.ssa Marchese Cinzia
  - 31% Prof. Pierelli Luca
  - 49% Futura Stem Cells srl

- alla luce di quanto detto, Futura Stem Cells S.A. rinuncia ad ogni richiesta di royalty in merito al brevetto di riferimento e in forza del presente contratto nei soli confronti di Futura Re-Life Srl e nella sola esecuzione del presente contratto.

tutto ciò premesso e considerato tra le parti,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **1) PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **2) DEFINIZIONI**

Ai fini del presente accordo, le parti riconoscono le seguenti definizioni:

- 2.1) Con il termine "contratto" si intende il presente accordo, in ogni sua parte, nonché i relativi allegati che, controfirmati dalle parti contraenti, ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante.
- 2.2) Con il termine "brevetto" si intende l'oggetto specifico della domanda di brevetto di cui in premessa,
- 2.3) Con il termine "Fatturato" si intende il fatturato lordo derivante dallo sfruttamento economico del brevetto utilizzato

### **3) OGGETTO DEL CONTRATTO**

#### **3.1) LICENZA**

##### **3.1.1) Oggetto e durata della licenza**

I Licenzianti concedono, per tutta la durata del brevetto e a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, alla Licenziataria il diritto di licenza esclusiva mondiale per lo sfruttamento dell'invenzione di cui alle domande di brevetto:

1. n. RM 2011A00500 del 23/09/2011, dal titolo " Lisato Piastrinico, usi di esso e metodo per la sua preparazione ", inventori: Luigi Frati, Marianna Nuti, Luca Pierelli.;
2. relativa domanda di brevetto europeo N. 12780851.7. non ancora depositata, di cui ai documenti allegati.

##### **3.1.2) Esclusività - facoltà di sublicenza**

La licenza oggetto del presente accordo comprende la facoltà di utilizzare la tecnologia e le applicazioni a questa connesse.

Nell'ambito sopra delineato la licenza ha carattere esclusivo ed è concessa senza limiti territoriali, per tutti i paesi per i quali sarà richiesto e concesso il brevetto.

I licenzianti si impegnano altresì a non sfruttare commercialmente il brevetto oggetto del presente contratto in alcun modo, per tutta la durata di vigenza del presente accordo. Si impegna altresì a non concederlo a terzi a nessun titolo, sia a pagamento che gratuitamente. Ogni eventuale inadempimento relativo alle su estese clausole comporterà la risoluzione del presente contratto con addebito delle spese sostenute per lo svolgimento del presente accordo, oltre al risarcimento dei danni sofferti dalla licenziataria. Si precisa che fa eccezione alle suddette clausole, il caso in cui Futura SA nella sua esclusiva veste di socia della società Licenziataria di Futura Re-Life srl compia le attività strumentali e necessarie all'utilizzo del brevetto svolte in nome e per conto della Futura Re-Life srl, di cui fa parte. Ogni ulteriore utilizzo del brevetto da parte di Futura SA, quale soggetto autonomo e non come socio fondante della Futura Re-Life srl, rientrerà nel divieto di cui sopra.

Resta impregiudicato l'uso che l'Università "La Sapienza" può fare del brevetto e della tecnologia per scopi di ricerca.

La licenza comprende altresì la facoltà della licenziataria di concedere sublicenze, previa informativa nei confronti dell'Università.

### **3.1.3) Corrispettivi - Royalties**

La Licenziataria si impegna a corrispondere all'Università per tutta la durata della licenza medesima delle royalty sul fatturato Lordo in base alle seguenti modalità : royalties pari all'5% del fatturato annuo lordo generato dalla vendita dei beni realizzati con le procedure garantite dal brevetto.

Il calcolo delle royalty sarà effettuato dalla Società a chiusura di ogni esercizio contabile (31/12); entro i successivi 30 gg. l'ammontare risultante dovrà essere corrisposto ai Licenzianti entro trenta (30) giorni contestualmente ad un rapporto indicante la quantità e la descrizione delle vendite lorde.

L'Università si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, previo congruo preavviso per iscritto, di effettuare controlli presso la Licenziataria per l'accertamento della correttezza contabile

1. royalties in misura pari al 10% del fatturato annuo lordo derivante alla Licenziataria dalla eventuale concessione di sublicenze, relativamente al periodo di durata delle sublicenze stesse, autonomamente stabilito tra la Licenziataria ed il sublicenziatario.
2. Accollo dei costi di mantenimento brevettuale.

### **3.1.4) Pagamento**

Il pagamento delle successive royalties dovrà essere effettuato semestralmente, entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare (30 giugno e 31 dicembre).

Tali pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c.c. n.....



### **3.1.5) Report**

La Licenziataria redigerà un rapporto scritto iniziale dopo un anno dall'immissione sul mercato del processo brevettato oggetto della licenza e, successivamente, ogni sei mesi.

Il citato rapporto, trascorso il primo anno, dovrà essere inviato ai Licenzianti entro trenta (30) giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare (30 giugno e 31 dicembre), contestualmente al pagamento delle royalties.

Il rapporto dovrà indicare la quantità e la descrizione delle vendite lorde. L'Università si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, previo congruo preavviso per iscritto, di effettuare controlli presso la Licenziataria per l'accertamento della correttezza contabile, anche con proprio personale.

### **3.1.6) Obbligo di segretezza**

Le parti si impegnano e si obbligano, con la sottoscrizione del presente contratto, a mantenere strettamente riservato e a non divulgare a terzi, in alcun modo e forma, né oralmente né per iscritto, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, know-how e in genere qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale riguardante i diritti brevettuali di cui in premessa.

## **4) ESTENSIONE E MANTENIMENTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO**

**4.1.)** Le decisioni in merito all'estensione, prosecuzione e mantenimento della domanda di brevetto vengono adottate dall'Università sulla base delle indicazioni fornite dalla Licenziataria, anche a seguito di apposite e tempestive valutazioni congiunte.

**4.2.)** La Licenziataria sostiene tutte le spese per il mantenimento, prosecuzione ed estensione della domanda di brevetto italiana e per la domanda internazionale, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvedendo direttamente al loro pagamento nei confronti del mandatario brevettuale, scelto dalle Parti di comune accordo, dietro presentazione di fattura.

## **5) GARANZIA E RESPONSABILITA'**

**5.1.)** I Licenzianti garantiscono:

- di essere proprietari all'80% della domanda di brevetto, per quanto concerne l'Università, e al 20% per quanto concerne Futura Stem Cells sa;
- di essere in regola con tutti i pagamenti di mantenimento del brevetto effettuati alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- di non aver concesso alcuna licenza o altro diritto sulla domanda di brevetto prima della data di sottoscrizione del presente contratto;
- di avere il diritto di concedere la licenza e ciascuno degli altri diritti previsti dal presente contratto, senza violare alcun precedente impegno assunto con terzi e/o alcun diritto precedentemente concesso a terzi
- di aver svolto tutte le attività richieste a difesa dei diritti nascenti dalla domanda di brevetto fino alla Data di efficacia del presente contratto.

- di non utilizzare o sfruttare dal punto di vista commerciale il brevetto a qualunque scopo e o ragione, come precisato all'art. 3.1.2.

## **6) TUTELA DEL BREVETTO**

**6.1)** Le Parti si informeranno reciprocamente ed immediatamente circa eventuali violazioni dei diritti brevettuali e la Licenziataria avrà la facoltà di intraprendere contro qualunque contraffattore tutte le azioni necessarie e utili per la tutela della domanda di brevetto, avvalendosi, se del caso, di legali di propria scelta, impegnandosi fin d'ora l'Università a fornire la necessaria collaborazione.

Qualora la Licenziataria non intraprenda tali azioni, potrà intervenire direttamente l'Università, con costi ed oneri a proprio carico.

**6.2)** La tutela legale del brevetto e dei futuri miglioramenti, elaborazioni e nuove applicazioni e rivendicazioni, in caso di abusi, violazioni o concorrenza sleale da parte di terzi, è considerata interesse comune delle parti le quali si impegnano reciprocamente ad esperire ogni utile tutela, anche in sede giudiziaria, dandosene tempestiva notizia. Le spese relative e conseguenti ad ogni attività volta alla tutela del brevetto saranno a carico della Licenziataria.

## **7) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto, ivi incluse quelle di pagamento di cui al punto 3.1.3, hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, in modo che, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

Tale risoluzione potrà essere utilmente esercitata trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora effettuata dall'Università con lettera Raccomandata A/R alla sede sociale della Licenziataria.

## **8) MODIFICHE CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI**

Ogni modifica al presente contratto dovrà essere concordata fra le parti e dovrà essere rivestita della forma scritta.

Ogni comunicazione necessaria a norma del presente contratto sarà effettuata, alternativamente o per iscritto a mezzo fax, confermato per lettera raccomandata AR spedita agli indirizzi che saranno successivamente comunicati dalla parte:

8.1 A Università degli Studi di Roma "Sapienza", Roma P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 all'attenzione del dott. Daniele Riccioni Area supporto alla ricerca - Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico;

8.2 B Futura Stem Cells sa via via G. Motta n. 6 – 6828 Balerna (Svizzera) all'attenzione del dott. Galeri Roberto, amministratore delegato.

## **9) RECESSO**

La Licenziataria si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, a partire dal primo ( o secondo anno), in corrispondenza della fine di ogni semestre di ciascun anno solare, qualora il volume delle vendite in uno o più semestri non abbia raggiunto un volume di affari sufficiente alla copertura dei costi dal secondo anno di attività. In tal caso il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte dei Licenzianti della lettera Raccomandata A/R comprovante tale volontà

- in caso di dichiarazione di fallimento o di insolvenza o coinvolgimento della Licenziataria in un procedimento di liquidazione: in tal caso i Licenzianti potranno immediatamente recedere dal presente contratto senza che alla Licenziataria spetti alcun diritto di restituzione di somme già pagate ovvero indennizzi o risarcimenti di sorta.

## **10) NULLITA'**

In caso di dichiarazione di nullità o decadenza per qualsiasi motivo dei brevetti in oggetto, il presente contratto si intenderà risolto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità, senza oneri per le Parti.

## **11) PERFEZIONAMENTI E MODIFICHE DEL PROCESSO**

Eventuali perfezionamenti apportati dal Licenziante all'invenzione dopo la stipula del presente contratto saranno oggetto di separati accordi.

## **12) ONERI E SPESE**

Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente contratto sono poste a carico della Licenziataria.

## **13) FORO COMPETENTE**

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**14) DICHIARAZIONI FINALI**

**14.1)** I diritti e le obbligazioni sorti in base al presente contratto non sono cedibili a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, fatta salva per la Licenziataria la disponibilità all'interno del gruppo societario di appartenenza

**14.2)** Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto fosse dichiarata invalida tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole del presente contratto.

**14.3)** Le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto e dei suoi allegati, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificamente e nel loro insieme.

Qualunque modifica del presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

**14.4)** Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Data .....

Per l'Università degli Studi di Roma

Per l'impresa Futura Re-Life srl

.....

.....

Per l'impresa Futura Stem Cells sa

.....